

stellt hat, dieses Mehr ohne weiteres frei. Es ist insbesondere kein Grund vorhanden, mit der Freigabe bis zur Vornahme der Pfändung zuzuwarten, und zwar auch der Kosten wegen nicht, denn einmal teilen diese als Akzesorien der Hauptforderung deren Schicksal und sodann kann der Arrest nicht zur Sicherung einer erst zukünftigen und eventuellen Forderung aufrecht erhalten werden.

7. Sentenza 12 febbrajo 1919 nella causa Bettelini.

Limiti della competenza del Tribunale federale a statuire sull'interpretazione di disposti di legge emanati dai Cantoni in virtù dell' art. 30 capo. fin. L. E. F. — Il disposto di cui alla cif. 3 di quest' art. è da interpretarsi in senso lato: ond' è che ai Cantoni spetta la facoltà di istituire procedura speciale di esecuzione non solo in confronto dei Comuni propriamente detti ma anche rispetto a quegli enti pubblici in cui il concetto e lo scopo di pubblica utilità siano prevalenti. — Art. 30 L. E. F e 44 e seg. legge ticinese di attuazione.

A. — La legge ticinese di attuazione in tema di esecuzioni e fallimenti contiene nei suoi art. 44 a 55 disposti speciali per le esecuzioni dirette contro i « Comuni ed enti pubblici », vale a dire, come essa specifica (art. 44), contro « i comuni, patriziati, consorzi ed altre corporazioni di diritto pubblico », le disposizioni della LEF non restando applicabili in loro confronto se non « in quanto non sia diversamente previsto » (dalla legge speciale). Le disposizioni degli art. 44-55 suddetti hanno tratto sia alle Autorità preposte al procedimento, sia agli oggetti esclusi dalla liquidazione e sia alla forma stessa della procedura. Esclusi della liquidazione sono gli oggetti posti fuori di commercio (art. 46), quelli la cui proprietà non appartiene propriamente all'ente pubblico (fondazioni particolari ecc.), quelli inoltre che servono ad un servizio pubblico ed ausiliario dello Stato ecc. (art. 47). L'amministrazione della liquidazione, di cui fa parte, per legge, l'ufficio ordinario

dei fallimenti, è nominata dal Consiglio di Stato (art. 49): essa cura l'allestimento dei bilanci preventivo e consuntivo, la percezione dell'imposta (art. 52), riduce le poste del bilancio d'uscita al fabbisogno, incassa al mezzo di contributi quanto occorre per soddisfare gli interessi dei debiti ecc. (art. 53). La chiusura della liquidazione è pronunciata dal Consiglio di Stato (art. 53), il quale funge, in genere, da Autorità di Vigilanza sull'operato dell'Amministrazione. L'art. 55 dispone: « nel resto si applicheranno le norme relative al fallimento. »

B. — Basandosi su questa legge il Pretore di Lugano-Campagna pronunciava, con decreto 8 giugno 1918, il fallimento del « Consorzio della sponda destra della Magliasina in Caslano », istituito con decreto governativo del 27 novembre 1885 in conformità della legge cantonale sulle arginature del 9 giugno 1853. Allestita e deposta, per opera dell'amministrazione speciale, la graduatoria nelle forme previste dagli art. 247 a 250 LEF, diversi membri del Consorzio, i sigg. Bettelini Davide in Caslano e lite-consorti, con ricorso 26 ottobre 1918 interposto presso l'Autorità cantonale di Vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (Camera exec. e fall. del Tribunale di Appello), ne domandavano l'annullamento sostenendo, in sostanza, che non fosse lecito procedere alla graduazione a sensi degli art. 247 e seg. LEF, né diffidare i creditori a stregua dell'art. 250 LEF a promuovere l'azione in contestazione ivi prevista, ma che fosse invece da osservarsi, in omaggio ai disposti della legge speciale (art. 52 e 53), procedimento affatto diverso: che l'amministrazione, cioè, avrebbe dovuto deporre presso il Delegato scelto dal Consiglio di Stato i bilanci (graduatoria), da contestarsi davanti a quell'autorità in via amministrativa e non davanti al giudice.

C. — Con decisione 18 novembre 1918 l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame allegando che una graduatoria non può essere impugnata davanti le Autorità di Vigilanza se non per vizio di forma e cioè solo ove essa

non risponda, per chiarezza e per regolarità di disposizione, alle norme della LEF: ipotesi questa che non trova riscontro nella fattispecie.

D. — Da questa decisione Bettelini e Consorti si sono aggravati presso la Camera Esec. e fall. del Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Essi impugnano la regolarità di tutto procedimento, contestando che i disposti precitati della legge di attuazione siano applicabili, poichè l'art. 30 LEF limita l'inapplicabilità della LEF alle esecuzioni dirette contro Cantoni, Distretti e « Comuni » e poichè un consorzio non è uno di questi enti.

Considerando in diritto :

1. — A mente dell'art. 19 LEF e della giurisprudenza il ricorso al Tribunale federale come Autorità di Vigilanza non è proponibile se non per violazione del *diritto federale*. Nel caso in esame è fuori di dubbio che il procedimento contro il Consorzio della Magliasina (dichiarazione di fallimento, allestimento dei bilanci e della graduatoria) fu promosso in base ai disposti precitati della legge cantonale di attuazione (art. 44 e seg.), coi quali il Cantone Ticino ha regolato, assai dettagliatamente, la procedura speciale di liquidazione, dichiarandole applicabili, sussidiariamente, « le norme relative al fallimento » (art. 55). La questione di sapere, se una graduatoria nel senso degli art. 244-250 LEF sia conciliabile con questa legge speciale o se essa invece intenda procedere altrimenti (cioè in conformità degli art. 52 e 53) alla verifica dei crediti ed alla collocazione dei creditori, può essere discussa, ma non occorre venga decisa perchè, comunque, anche ove, a colmare le lacune della legge cantonale, fosse lecito applicare gli art. 244 e seg. LEF, quest'applicazione non avverrebbe in virtù di diritto federale, ma di diritto cantonale, costituirebbe quindi applicazione di diritto cantonale. È infatti principio cardinale di diritto federale che, quando la legislazione federale riserva ai Cantoni il regolamento di discipline giuridiche rette, nel loro

complesso, dal diritto federale, le leggi emanate da essi in virtù di questa facoltà sono leggi cantonali e fanno parte del diritto cantonale, anche quando non regolano la materia in modo esauriente, ma fanno capo, a colmarne le lacune, a disposti di diritto federale: tale il caso della riserva dell'art. 231 antico CO (contratto compera-vendita di stabili) a favore del diritto cantonale, a proposito della quale fu costantemente ammesso, doversi considerare diritto cantonale anche le disposizioni generali del codice delle obbligazioni applicabili a quel negozio riservato al diritto cantonale (RU 13 p. 506, 14 p. 635 ecc.). Ond'è che, anche ove gli art. 44 e seg. della legge cantonale di attuazione intendessero applicare alle esecuzioni speciali contro i « Comuni e enti pubblici » il procedimento previsto dagli art. 244 e seg. LEF per la verifica dei crediti e la graduazione dei creditori, non si tratterebbe meno di diritto *cantonale*, sulla cui applicazione il Tribunale federale non è chiamato a decidere.

2. — La soluzione non sarebbe diversa se non nel caso in cui il Cantone Ticino avesse sorpassato le attribuzioni riservate ai Cantoni dall'art. 30 LEF assoggettando ad uno speciale procedimento, non solo le esecuzioni contro i Comuni, ma anche quelle dirette contro altri « enti pubblici »: di modo che, non reggendo in riguardo al consorzio in questione la legge speciale, gli tornerebbe applicabile la legge generale.

La genesi dell'art. 30 LEF — il quale figura solo negli ultimi progetti — e i lavori preparatori della legge non agguingono elementi di interpretazione a quelli che risultano dalla lettera del disposto e dallo spirito che lo informa. Motivi prevalenti stanno per una risposta affermativa, vale a dire, per una interpretazione lata del termine « Comuni ». Giova anzitutto osservare che nella terminologia giuridica della svizzera tedesca e anche di qualche cantone della svizzera francese il termine « Gemeinde » « commune » non significa solo il comune politico o statale, cioè quella prima unità dell'organizzazione statale che

sta alla base dei Cantoni : esso si applica anche ai patri-
ziati, alle borghesie, alle parrocchie ecc. (Bürgergemein-
den, Korporationsgemeinden, Kirchengemeinden ecc., com-
mune bourgeoise, paroissiale ecc.). E quindi lecito am-
mettere che il legislatore abbia inteso il concetto «Comune»
in senso lato, vale a dire abbia voluto estenderlo anche
a quegli enti che, prevalendo in essi lo scopo di pubblica
utilità sugli interessi privati, presentassero coi Comuni
nel senso stretto della parola punti essenziali di analogia :
in altri termini, che il legislatore abbia voluto riservare
ai Cantoni la facoltà di introdurre nella loro legislazione una
procedura speciale di esecuzione per tutti quei corpi
moralì, spiccatamente di pubblica utilità, a riguardo dei
quali, sia per la natura dei loro beni (come beni, in certi
limiti, posti extra commercio, destinati all'uso pubblico
ecc.), sia per la loro indole intrinseca ed il loro scopo, che
li suppongono duraturi, i precetti ordinari di una liqui-
dazione totale ed immediata (che, nella forma del falli-
mento, trae seco la dissoluzione dell'ente morale di diritto
privato che ne è colpito), non sono di applicazione agevole
ed adeguata.

In quali di cotali enti pubblici lo scopo di pubblica
utilità sia siffattamente prevalente sugli interessi privati
da poter essi venir equiparati ai Comuni è questione che,
per la loro molteplicità e diversità, non ammette soluzione
uniforme, ma che deve essere esaminata caso per caso.
Agli effetti di questo giudizio basta rilevare che un con-
sorzio costituito, come quello in discorso, per la sistema-
zione di un corso d'acqua di diritto pubblico in base alla
legge cantonale 9 giugno 1853, riveste indubbiamente e
eminentemente il carattere di opera di pubblica utilità,
come risulta dai disposti di quella legge. A mente infatti
degli art. 3 e 7 un consorzio siffatto non può essere isti-
tuito se non coll'autorizzazione del Consiglio di Stato,
il quale deve constatarne espressamente la pubblica
utilità : al Consiglio di Stato è deferibile ogni contesta-
zione tra i membri del Consorzio ed i suoi organi (art. 11,

15,18) e compete il controllo generale del consorzio e
dell'opera ; infine, il consorzio ha carattere *coercitivo* nel
senso che sono obbligati a farvi parte tutti i particolari
e corpi morali alle cui proprietà può risultare un utile
qualsiasi dall'opera (art. 5 e 7 ecc.).

4. — Da queste considerazioni risulta che la contro-
versia è retta dal diritto cantonale : essa sfugge quindi
alla competenza del Tribunale federale.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Non si entra nel merito del ricorso.

8. *Entscheid vom 13. Februar 1919 i. S. Imhoff.*

Unzulässigkeit der Zustellung des Zahlungsbe-
fehles an den Vertreter einer juristischen
Person in der Betreibung, die der Vertreter selber gegen
sie angehoben hat.

A. — Durch Zahlungsbefehl vom 19. November 1918
betrieb der Rekurrent Imhoff die Imhoff-Motor A.-G. in
Interlaken, deren Direktor und Verwaltungsratsmitglied
er ist. In dieser seiner Eigenschaft als Direktor und
einziges in Interlaken wohnhaftes Verwaltungsratsmit-
glied nahm er selber den Zahlungsbefehl entgegen und er-
hob nicht nur keinen Rechtsvorschlag, sondern an-
erkannte die Schuld ausdrücklich.

B. — Die Imhoff-Motor A.-G. erhob hierauf Beschwerde
indem sie Aufhebung der Zustellung des Zahlungsbefehles
verlangte, da diese angesichts der bestehenden Interessen-
kollision an ein anderes Verwaltungsratsmitglied hätte
erfolgen sollen. (Ein weiterer Beschwerdepunkt ist gegen-
standslos geworden.)

C. — Die Vorinstanz hat diese Beschwerde gutgeheissen,
indem sie davon ausging, bei solchen Interessenkollisio-
nen dürfe in der Tat die Zustellung nicht an das betrei-